

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SAN NICOLAO

STATUTO

I. Nome e sede

Art. 1 Sotto la ragione sociale “Associazione Istituto San Nicolao” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS e ai sensi dell’ordinanza dell’UFAS.

La sede dell’ “Associazione Istituto San Nicolao” si trova a Treggia TI – Bidogno, Comune di Capriasca.

II. Scopo

Art.2 L’ “Associazione Istituto San Nicolao” persegue uno scopo d’utilità sociale e pubblica.

Si pone come compito di preservare e garantire l’esistenza dell’Istituto San Nicolao, casa-ospizio di dimora e occupazione per adulti beneficiari di una rendita AI al100%. Si impegna dal profilo ideale, morale e finanziario per la conduzione e la promozione di questa casa-ospizio.

Art.3 L’ “Associazione Istituto San Nicolao” è apartitica e confessionale neutra.

L’attività della casa-ospizio Istituto San Nicolao si ispira all’eredità del pensiero antroposofico di Dott. Rudolf Steiner.

III. Membri

Art.4 L’ “Associazione Istituto San Nicolao” conta membri attivi, membri passivi e membri onorari.

Possono acquisire la qualità di membri le persone che, per il conseguimento dello scopo sociale, si impegnano in prima persona e lavorano attivamente (membri attivi) o che sostengono ed aiutano in altro modo (membri passivi). Possono essere membri anche persone giuridiche di diritto pubblico e privato.

La richiesta d’adesione deve essere inoltrata per iscritto all’ “Associazione Istituto San Nicolao”. L’ammissione definitiva è decisa dall’Assemblea generale.

Art.5 I membri attivi e passivi versano una quota sociale annua fissata ogni anno dall’Assemblea generale.
I membri onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale

Art.6 I membri attivi e onorari hanno diritto di voto.
I membri passivi non hanno diritto di voto.

Art.7 Le dimissioni dall' "Associazione Istituto San Nicolao" sono da inoltrare per iscritto al Comitato direttivo. Il membro dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
La quota sociale annua per l'anno corrente deve essere pagata integralmente.

Art.8 Su proposta del Comitato direttivo e a maggioranza semplice dei presenti, l'Assemblea generale può decretare l'espulsione in via definitiva di un membro, senza indicarne i motivi.
La decisione non è impugnabile.

Art.9 L' "Associazione Istituto San Nicolao" si finanzia con le quote sociale annue e con contributi o donazioni dei membri o di terze persone.

Gli impegni dell' "Associazione Istituto San Nicolao" sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

IV. Organi

Art.10 Gli organi dell' "Associazione Istituto San Nicolao" sono:

1. L'Assemblea generale
2. Il Comitato direttivo
3. L'Ufficio di revisione

Art.11 L' Assemblea generale ordinaria viene convocata nel corso del primo semestre di ogni anno.

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato direttivo o a richiesta scritta di un quinto dei membri con diritto di voto.

La convocazione deve pervenire a tutti i membri almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale mediante avviso scritto e con l'indicazione dell'Ordine del giorno.

I membri possono inoltrare per iscritto al Comitato direttivo, sottoscrivendole, proposte di argomenti da trattare. Saranno inserite nell'Ordine del giorno se perverranno almeno 4 (quattro) settimane prima della data prevista per l'Assemblea generale. In caso contrario saranno esaminate dall'Assemblea successiva.

Art.12 Il Presidente dirige l'Assemblea generale.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Il Presidente partecipa alla votazione e in caso di parità il suo voto è decisivo.

Non possono essere prese decisioni vincolanti su argomenti non figuranti all'Ordine del giorno.

- Art. 13 L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
- a. L'approvazione e la modifica dello Statuto
 - b. La nomina dei membri del Comitato direttivo su proposta del Comitato stesso
 - c. La nomina e la riconferma dell'Ufficio di revisione
 - d. L'ammissione e l'espulsione dei membri su proposta del Comitato direttivo
 - e. L'approvazione del bilancio annuale e lo scarico al Comitato direttivo
 - f. L'approvazione del nuovo preventivo annuo
 - g. La fissazione della quota sociale annua
 - h. Le decisioni in merito a spese e compiti straordinari
 - i. La designazione di membri onorari su proposta del Comitato direttivo
- Art. 14 Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri nominati all'Assemblea generale.
- Il Comitato direttivo si organizza al suo interno, anche per la nomina del Presidente e del vice Presidente.
- Il Comitato è autorizzato dall'Assemblea generale ad agire, in questo ambito, in piena libertà.
- Il Comitato direttivo è rappresentato dalla firma del Presidente o del vice Presidente con un membro del Comitato o con la Direzione dell'Istituto
- Art. 15 I membri del Comitato direttivo vengono nominati o riconfermati per un periodo di 2 (due) anni e sono rieleggibili.
- Per la nomina o la revoca dei membri del Comitato direttivo occorre la maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto.
- I membri del Comitato direttivo dispongono di un voto ciascuno.
- Il Presidente partecipa alla votazione e in caso di parità il suo voto è decisivo.
- I membri possono inoltrare per iscritto al Comitato direttivo, sottoscrivendola, la propria candidatura come membro del Comitato direttivo. La candidatura sarà esaminata dal Comitato direttivo e inserita nell'Ordine del giorno se perverrà almeno 4 (quattro) settimane prima della data prevista per l'Assemblea generale.

Art. 16 L'Ufficio di revisione viene nominato o riconfermato per un periodo di 2 (due) anni ed è rieleggibile. Per la nomina o la revoca dell'Ufficio di revisione occorre la maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto.

L'Ufficio di revisione deve certificare con un rapporto all'Assemblea generale l'esattezza formale e materiale dei conti annuali presentati.

Art. 17 Il Comitato direttivo ha il diritto e il dovere di rappresentare verso l'esterno l' "Associazione Istituto San Nicolao" in tutte le decisioni e atti giuridici.

Il Comitato direttivo nomina e assume la Direzione della casa-ospizio, i cui compiti e competenze sono regolati separatamente.

V. Revisione della Statuto e competenze

Art. 18 Il presente Statuto può essere rivisto in qualsiasi momento dall'Assemblea generale. Per decidere una modifica statutaria occorre la maggioranza di 2/3 dei membri presenti con diritto di voto.


Art. 19 Lo scioglimento dell' "Associazione Istituto San Nicolao" può essere deciso soltanto da un'Assemblea generale straordinaria.
Lo scioglimento entra in vigore se approvato dalla maggioranza di 3/4 dei membri presenti con diritto di voto.

Il patrimonio sociale sarà devoluto per uno scopo affine a quell' "Associazione Istituto San Nicolao".

Art. 20 Organo di pubblicazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC).

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 04.06.2016

Treggia, 22.06.2016



Furio Vanossi
Presidente



Michael R. Belvedere
Cassiere